



COMUNE DI MONTEMILETTO

Provincia di Avellino

Via Roma, n. 2 – 83038 Montemiletto (AV) – telefax 0825963003

Cod. Fisc. 80003770643 – P. IVA 00255490641

www.comune.montemiletto.av.it
comunedimontemiletto@legalmail.it

La Commissione Straordinaria di Liquidazione

(D.P.R. 23 Novembre 2018, art. 252 del D.Lgs.267/2000)

OGGETTO: Istanza di ammissione al passivo presentata dalla Curatela Fallimentare del Tribunale di Avellino – Ufficio fallimenti – per il credito della Società MOSE spa in liquidazione. Ammissione alla massa passiva **FASC. OSL N. 75.**

DELIBERAZIONE n.° 310 del 12/03/2026

L'anno duemilaventisei il giorno dodici del mese di marzo presso la sede comunale si è riunito l'Organo Straordinario di Liquidazione, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 23 novembre 2018, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 267/2000, composto da:

		Presenti
dr. Pasquale Papa	Presidente	X
dr. Maurizio De Girolamo	componente	X
dr. Antonio Napoletano	componente	X

PREMESSO CHE:

- con delibera del Consiglio comunale n. 23 del 30/08/2018 il Comune di Montemiletto (AV) ha dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente ai sensi dell'art. 244 del D. Lgs. n. 267/2000;
- con D.P.R. del 23/11/2018 è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché, per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti;
- con deliberazione commissariale n. 1 del 13/12/2018 si è insediato l'O.S.L., presso la sede comunale di Montemiletto (AV);
- l'O.S.L., in base all'art. 252 comma 4 del Tuel, in combinato disposto con il comma 4 dell'art. 246 del medesimo Tuel, ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31.12.2018;
- con propria deliberazione n. 26 del 30/10/2019, come integrata con successiva deliberazione n. 29 del 27/11/2019, questo Organo ha proposto all'Ente la procedura semplificata prevista dall'art. 258 del D.Lgs. n. 267/2000, procedendo a sommaria deliberazione delle istanze pervenute;
- con delibera n. 116 dell'11/12/2019, la G.C. di Montemiletto ha aderito alla proposta di procedura semplificata sopra descritta;
- con propria delibera n.°36 del 05/03/2020 questo O.S.L. ha determinato i criteri e le procedure per la liquidazione della massa debitoria con modalità semplificata;

RICHIAMATI:

- L'art. 258 del D. Lgs. N. 267/2000;
- Il Titolo VIII, capi I e II del D. Lgs. N. 267/2000;
- La legge Costituzionale n. 3/2001;

- L'art. 31 c. 15 L. 289/2002;
- Il D.P.R. 378/1993;
- La Circolare del Ministero dell'Interno del 20.09.1993 n. F.L. 21/93;
- L'art 5 della L. n. 140/2004 che detta disposizioni per agevolare le procedure di risanamento degli EE.LL. in dissesto finanziario;
- L'art. 14 c. 1 del D.L. n. 113/2016 convertito con modificazioni dalla L. n. 160/2016 il quale prevede, per i Comuni che hanno dichiarato il Dissesto a far data dal 01.06.2016 e sino al 31.12.2019 e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall'art. 258 del D. Lgs. N. 267/2000 è attribuita, previa istanza dell'Ente interessato, una anticipazione per ciascuno degli anni dal 2019 e 2020, da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalità del richiamato art. 258;

VISTA l'istanza di ammissione al passivo del 15/03/2019 acquisita al protocollo comunale n.° 1868, con la quale la Curatela fallimentare del Tribunale di Avellino – Ufficio fallimenti –, chiedeva l'ammissione al passivo del credito vantato dalla Società MOSE spa, in liquidazione, nei confronti del Comune di Montemiletto, per complessivi **euro 1.009.419,87** per i servizi svolti a favore del Comune di Montemiletto negli anni dal 2010 al 2014;

DATO ATTO che il credito di che trattasi è rappresentato dal Decreto Ingiuntivo reso dal Tribunale di Avellino n.1381/2018, emesso in data 8/11/2018 con il quale è stato ingiunto il pagamento, in favore del fallimento MOSE Spa, in liquidazione, della somma di **euro 1.009.419,87 oltre interessi sino all'effettivo soddisfo, nonché le spese della procedura monitoria, liquidate in complessivi euro 7.000,00 oltre accessori di legge;**

DATO ATTO, altresì, che il suddetto Decreto Ingiuntivo n. 1381/2018, è stato opposto dal Comune di Montemiletto con atto di citazione del 29/12/2018 a cura dell'Avv. Donato Pennetta, difensore del Comune di Montemiletto;

RILEVATO che, il Giudice Istruttore del Tribunale di Avellino, d.ssa Annachiara Di Paolo, con proprio provvedimento n. 101/2019 R.G., sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 7/5/2019, per le motivazioni ivi evidenziate, ha concesso la provvisoria esecutività del Decreto ingiuntivo opposto dal Comune;

VISTO al riguardo l'art. 194, comma 1, lett. a) del TUEL, approvato con D. Lgs. 267/2000, il quale così dispone: 1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

1. a) sentenze esecutive;
2. b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
3.omissis

VISTO con riferimento a tale circostanza, il Parere della Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti per la Campania n. 166/2021/PAR, con il quale la Corte, in tema di riconoscibilità del debito fuori bilancio di cui all'art. 194, comma 1, lett. a) del Tuel, (ossia il caso oggetto della presente deliberazione in esame) ha precisato (a pag. 4) che "...la dizione sentenze esecutive di cui all'art. 194, comma 1, lett. a) del Tuel ricomprende anche titoli che pur non assumendo la forma di sentenza abbiano comunque l'attitudine ad essere eseguiti coattivamente" e quindi afferma: "...tra i provvedimenti di condanna che non sono sentenze, ma costituiscono titoli esecutivi e che ai sensi dell'art. 474 c.p.c. sono idonei a fondare una esecuzione forzata si annoverano ... omissis... il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo";

VISTO, altresì, il Parere della Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti per la Campania n. 384/2011/PAR, nel quale viene asserito che “...l'espressione sentenze esecutive di cui alla lett. a) ex art. 194 co. 1, del Tuel, va intesa, in via di estensione, nel senso di provvedimenti giudiziari esecutivi da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'Ente locale”.

In tale Parere, inoltre, viene precisato (a pag. 5) “..Anche nell'ipotesi di decreto ingiuntivo, ai fini del riconoscimento del debito fuori bilancio, il Comune è tenuto a seguire la procedura di cui alla relativa normativa. La somma da riconoscersi come debito deve riferirsi oltre alla quota capitale anche agli interessi e alla rivalutazione monetaria purchè liquidati in sentenza (Sez. Lazio, delib. n. 11/c/2006”;

Inoltre, viene ivi ulteriormente precisato “..inclusiva della categoria dei decreti ingiuntivi nella tipologia dei provvedimenti di cui alla lett. a) dell'art. 194 è anche la delibera n. 132/2010/VSG del 20 ottobre 2010 della Sezione Regionale di controllo Regione Toscana (in cui a pag. 11, nel definire incidentalmente la nozione di “debito fuori bilancio”, fa rinvio - “amplius” – la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte in sede controllo n. 62/Contr/10, la quale peraltro, a pag. 12, sotto la rubrica “1.4 Analisi delle varie tipologie di “debiti fuori bilancio” pone testualmente in evidenza che “..Alla sentenza passata in giudicato, può essere equiparata la sentenza non ancora definitiva, ma dichiarata provvisoriamente esecutiva, avverso la quale possono esperirsi mezzi di impugnazione””.

Considerato che, pur essendo provvisoriamente esecutivo non si è provveduto sin qui ad ammettere al passivo del dissesto il decreto ingiuntivo in parola, poiché, essendo stato opposto dal Comune ed essendo quindi la causa in corso, si sarebbe potuto giungere alla conclusione del giudizio, ad una condanna per il Comune a una somma diversa e inferiore a quella ingiunta; tale ipotetica circostanza avrebbe determinato una differenza tra le somme da pagare alla creditrice e che nella prima opzione sarebbero state maggiori e tuttavia non più recuperabili ove la conclusione del giudizio avesse portato condanna a una somma inferiore rispetto a quella ingiunta;

Che, pertanto, al fine di giungere allo scopo di ridurre massimamente la massa debitoria esistente dell'Ente, con nota del 3/4/2025, prot. 3740 ribadita, con chiarimenti, con nota del 29/5/2025, prot. 5948, è stata proposta dall'OSL alla curatela fallimentare una proposta transattiva a saldo e a stralcio del totale debito per la somma definitiva di euro di 364.000,00;

Che il Giudice delegato, dr. Russolillo, con decreto del 10/11/2025 nel prendere atto che i curatori, dr. Palermo e avv. Volino, per poter rendere il parere favorevole alla proposta “...hanno ritenuto necessario una proposta migliorativa che preveda il pagamento di almeno il 50% degli importi ingiunti”, ha stabilito che, quindi, non ricorressero le condizioni per rendere la autorizzazione alla transazione ed ha disposto affinché i curatori in relazione alla proposta redigessero apposita informativa ai creditori per eventuali osservazioni e riferissero al giudice per l'autorizzazione;

Che, con nota del 25/11/25, acquisita al prot. n. 12776 del 26/11/2025, i curatori, hanno comunicato all'OSL di non poter esprimere parere favorevole alla proposta suddetta ed hanno riferito di poter esprimere il loro parere favorevole ad una proposta da inoltrare per l'autorizzazione al giudice delegato, che riconoscesse a favore della procedura fallimentare una somma pari almeno al 50% degli importi ingiunti, ossia una somma pari a 505.000,00, senza interessi e senza spese e compensi legali;

Preso atto che su tale controproposta della curatela è stato formulato e acquisito al prot. n. 13048 del 2/12/2025, un apposito parere dall'Avv. Pennetta Donato, difensore del Comune di Montemiletto nel giudizio di opposizione al D.I. pendente innanzi al Tribunale di Avellino, nel quale viene espresso parere favorevole rispetto alla controproposta avanzata dai curatori fallimentari di pagamento a saldo e stralcio della somma di euro 500.000,00;

Dato atto che con nota del 4/12/2025, prot. n. 13170, l'OSL ha formulato una nuova proposta transattiva alla Curatela fallimentare proponendo il pagamento della somma di euro 450.000,00 a saldo

e stralcio del debito di 1.009.419,87, con esclusione di qualsiasi altra spesa per interessi e spese legali e con la contestuale estinzione del giudizio pendente;

Che con nota del 3/2/2026, acquisita al prot. 1160, i curatori hanno comunicato ed espresso ai creditori il parere favorevole della curatela alla accettazione della nuova proposta di transazione OSL, riferendo che in assenza di osservazioni contrarie avrebbero richiesto al Giudice delegato la autorizzazione per la accettazione della proposta;

VISTA la nota via PEC dell'avv. Donato Pennetta del 9/3/2026, acquisita al prot. n. 2615 del 11/3/2026 che ha trasmesso al Comune di Montemiletto:

- la nota dei curatori con ivi allegato il Decreto del Tribunale di Avellino – prima sezione civile – ufficio procedure concorsuali - del Giudice delegato, dr. Pasquale Russolillo, datato 7 marzo 2026, con il quale il giudice ha autorizzato la curatela ad aderire all'accordo transattivo come da proposta dell'OSL;
- il Decreto del Tribunale di Avellino – seconda sezione civile – di fissazione dell'udienza il giorno 8 aprile 2026 della causa RG n. 101/2019 riguardante il giudizio della controversia in corso per il credito di che trattasi;

Tutto quanto sopra premesso e considerato, alla luce dei suesposti approfondimenti, ritenuto che sussistono i presupposti per la ammissione del credito di che trattasi, così come transatto e accettato, alla massa passiva per la somma complessiva e definitiva a saldo e stralcio per euro 450.000,00 con la contestuale connessa estinzione del giudizio in corso innanzi al Tribunale di Avellino RG n. 101/2019;


Considerato, quindi, che ricorrono i presupposti necessari;
Per le suesposte motivazioni


DELIBERA

- 1) La premessa è richiamata a far parte integrante e sostanziale del presente deliberato.
- 2) Di prendere atto del Decreto del Tribunale di Avellino – sezione prima civile – ufficio procedure concorsuali - Giudice delegato, dr. Russolillo, datato 7 marzo 2026 e trasmesso via PEC del 9/3/2026, con il quale il giudice ha autorizzato la curatela ad aderire all'accordo transattivo come da proposta dell'OSL di € 450.000,00 (quattrocentocinquantamila/00);
- 3) Ammettere alla massa passiva del dissesto la somma pari ad euro 450.000,00 (quattrocentocinquantamila/00), a definitivo saldo e stralcio della totale debitoria di cui all'istanza presentata dalla Curatela Fallimentare del Tribunale di Avellino – Ufficio fallimenti – per il credito della Società MOSE spa, avente l'importo di euro 1.009.419,87 oltre interessi sino all'effettivo soddisfo, nonché le spese della procedura monitoria, liquidate in complessivi euro 7.000,00 oltre accessori di legge;
- 4) Stabilire, contestualmente, che il relativo giudizio pendente innanzi al Tribunale di Avellino RG n. 101/2019, sia dichiarato estinto e che, a tal fine, sia resa la necessaria dichiarazione anche dagli avvocati difensori delle parti costituite, nell'atto transattivo da sottoscrivere a definitivo perfezionamento dell'accordo di che trattasi;
- 5) Di notificare il presente provvedimento all'istante Curatela Fallimentare del Tribunale di Avellino – Ufficio fallimenti, ai sensi del comma 4 dell'art. 9 del D.P.R. n. 378/1993.
- 6) Di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378;
- 7) Di trasmettere la presente deliberazione al Sindaco, al Revisore dei Conti, al Segretario Comunale, e al Responsabile del Servizio Finanziario.

Letto, confermato, sottoscritto

La Commissione Straordinaria di Liquidazione


_____ (Presidente)


_____ (Componente)


_____ (Componente)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile dell'Albo Pretorio;
VISTI gli atti di Ufficio;
VISTI gli artt. 124 e 125 del D. Lgs. n.267/2000;
VISTO l'art. 39 dello Statuto Comunale;

CERTIFICA CHE

la presente deliberazione è stata affissa a questo albo pretorio comunale in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi a partire dal 23/03/2026, ai sensi dell'art. 124 del TUEL 267/2000 e s.m.i. Registro Pubblicazione n. 211

Montemiletto, 23/03/2026 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Giuseppe Dello Iacono

=====

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' (Ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n.°267)

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio: CERTIFICA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data

Dettaglio Email

Mittente: posta-certificata@legalmail.it

Destinatari: comunedimontemiletto@legalmail.it;

Data: 23-03-2026 **Ora:** 12:49

Numero Protocollo: 3064 **Data Protocollo:** 23-03-2026

Oggetto: ACCETTAZIONE: Prot. N.3064 del 23-03-2026 - delibera OSL n. 310 del 12.03.2026 istanza curatela fallimentare Trib. Avellino per credito MOSE SpA in liquidazione. Ammissione alla massa passiva fasc. 75

Testo:

Ricevuta di accettazione

Il giorno 23/03/2026 alle ore 12:49:05 (+0100) il messaggio "Prot. N.3064 del 23-03-2026 - delibera OSL n. 310 del 12.03.2026 istanza curatela fallimentare Trib. Avellino per credito MOSE SpA in liquidazione. Ammissione alla massa passiva fasc. 75" proveniente da "comunedimontemiletto@legalmail.it" ed indirizzato a:

walter.palermo@legalmail.it ("posta certificata")

donato.pennetta@avvocatiavellinopec.it ("posta certificata")

fallimento.mose@pec.it ("posta certificata")

claudio.desimone@commercialisticaserta.it ("posta certificata")

edoardo.volino@avvocatiavellinopec.it ("posta certificata")

? stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio: FC09F3CA.003B1F8D.1A86F52B.097A1626.posta-certificata@legalmail.it

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente.

La preghiamo di conservarla come attestato dell'invio del messaggio

Acceptance receipt

On 23/03/2026 at 12:49:05 (+0100) the message

"Prot. N.3064 del 23-03-2026 - delibera OSL n. 310 del 12.03.2026 istanza curatela fallimentare Trib. Avellino per credito MOSE SpA in liquidazione. Ammissione alla massa passiva fasc. 75" sent by

"comunedimontemiletto@legalmail.it"

and addressed to:

walter.palermo@legalmail.it ("posta certificata")

donato.pennetta@avvocatiavellinopec.it ("posta certificata")

fallimento.mose@pec.it ("posta certificata")

claudio.desimone@commercialisticserta.it ("posta certificata")

edoardo.volino@avvocatiavellinopec.it ("posta certificata")

was accepted by the certified email system.

Message ID: FC09F3CA.003B1F8D.1A86F52B.097A1626.posta-certificata@legalmail.it

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed.

Please keep it as a certificate of delivery of the message.